



## TRIBUNALE DI COMO

### sezione prima civile

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati:

|          |                      |                       |
|----------|----------------------|-----------------------|
| Dott.    | Marco MANCINI        | Presidente rel ed est |
| Dott.ssa | Laura SERRA          | Giudice               |
| Dott.ssa | Francesca Lucia IORI | Giudice               |

sciogliendo la riserva ha emesso la seguente

### ORDINANZA

- esaminato il reclamo ex art 26 LF, depositato il 25 luglio 2016, presentato dalla società SRL avverso i decreti, datati 09, 13 e 20 giugno 16, con cui il Giudice Delegato ha liquidato ed autorizzato i pagamenti delle spese della procedura fallimentare, apertasi nei confronti della suddetta società con sentenza del 16 febbraio 2016, di cui la Corte d'Appello di Milano ha disposto la definitiva revoca con sentenza del 03 giugno 2016;
- considerato che la società reclamante si duole che le spese sostenute dalla procedura fallimentare, poi revocata, siano state poste a suo carico in violazione degli artt 18 LF e 147 dpr n 115/2002 nonchè dell'erroneità delle spese liquidate all'avv. in quanto difformi dalle tabelle previste dal dm n 55/14;
- viste le memorie con cui i reclamati, ossia il curatore fallimentare e l'avv., oltre ad eccepire l'inammissibilità del reclamo, in quanto proposto oltre il termine di 10 gg dalla conoscenza effettiva dei decreti, hanno eccepito che in base al citato art 147 del d.P.R. n. 115/2002 le spese della procedura sono state correttamente poste a carico del debitore che ha dato causa alla dichiarazione di fallimento;
- lette le note difensive sull'apparente dubbio di costituzionalità dell'art 147 DPR n 115/2002 sollevato d'ufficio dal Collegio.

### OSSERVA

Questo Tribunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e sostitutive dell'operato del giudice delegato, in sede di reclamo ex art 26 LF, deve affrontare la questione di fatto e di diritto relativa all'individuazione del legittimato passivo al pagamento delle spese della procedura fallimentare in caso di revoca del fallimento, verificando se tali spese debbano essere poste a carico dell'ex fallito, tornato in bonis, ovvero del creditore che ha chiesto dichiararsi il fallimento ovvero ancora dell'Erario, come assume la reclamante, in assenza di elementi di responsabilità a carico di quest'ultimo.

Nell'assetto normativo applicabile al caso di specie viene, anzitutto, in rilievo l'art. 18 ult. comma LF secondo cui le spese di procedura sono liquidate dal tribunale su relazione del giudice delegato con decreto reclamabile ai sensi dell'art. 26 LF, ma non individua i soggetti tenuti a pagare queste somme.

Tale norma - se è utile ad individuare l'organo deputato alla liquidazione e il tipo di impugnazione possibile avverso il relativo provvedimento - non consente, tuttavia, di stabilire chi sia tenuto al pagamento delle spese del fallimento revocato.

La disposizione di riferimento è contenuta nell'art 147 DPR n. 115 del 2002, entrato in vigore a seguito dell'abrogazione dell'art 21 co 3° rd n 267/1942 ad opera dell'art 299 DPR citato a partire dal 1° luglio 2002 (data di entrata in vigore del Decreto stesso).

Tale norma prevede che, in caso di revoca del fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, mentre sono a carico del debitore "*persona fisica*", se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.

Si nota subito che, seppur la disposizione individua il soggetto passivo delle spese del fallimento, tuttavia - con riguardo al debitore ex fallito - si limita a prevedere *espressamente* la responsabilità per le spese nel solo caso in cui si tratti di *debitore persona fisica*.

Le ragioni di questa precisazione non sembrano chiare e nel suo significato letterale la disposizione appare *ictu oculi* incomprensibile per il vuoto di tutela che ne consegue.

*Quid iuris* nel caso in cui il debitore non sia affatto una persona fisica ma, come nella specie, una società commerciale con personalità giuridica (parimenti, *per incidens*, la norma nulla prevede nel caso di fallimento richiesto dal Pubblico Ministero).

Non potendosi trattare di mera dimenticanza del legislatore, e stando al tenore letterale della disposizione, dovrebbe ritenersi - pure dopo l'intervento del d.P.R. n. 115/2002 - che, in caso di revoca del fallimento di una società commerciale (con o senza personalità giuridica), tali enti non potrebbero essere ritenuti soggetti responsabili ex art. 147 D.P.R. 115/02 per il pagamento delle spese della procedura. E nemmeno vi sarebbe alcun soggetto responsabile nel caso in cui non sia stata accertata la colpa del creditore istante nel chiedere il fallimento. Nemmeno, infine, vi sarebbe un soggetto responsabile se il fallimento fosse richiesto dal PM nei confronti di una società nel caso in cui fosse in colpa lo stesso debitore.

Se si optasse per la interpretazione letterale dell'art 147 DPR citato le spese della procedura, nel caso di fallimento, poi revocato, di società commerciali, dovrebbero gravare o sul creditore ovvero sull'erario, ma giammai sul debitore.

Invero, tale interpretazione non soddisfa per i seguenti motivi di fondo.

L'art 12 delle preleggi al c.c. dispone che alla legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore.

Tuttavia, un'interpretazione che si fondi essenzialmente sul tenore letterale della norma senza evitare che si ponga in contrasto con la Costituzione, non è conforme al canone ermeneutico più volte enunciato dalla Corte Costituzionale (arg ex Corte Cost n 1/2000) per cui tra più significati possibili occorre preferire quello conforme a Costituzione.

E nella specie, una interpretazione che propenda per la responsabilità del solo debitore "*persona fisica*" e non anche delle società con o senza personalità giuridica, si porrebbe inevitabilmente in contrasto con la Costituzione e precipuamente con i principi di

eguaglianza e ragionevolezza ex art 3 Cost, non essendovi ragioni per differenziare il regime delle spese nel caso di fallimenti di persone fisiche e di società.

Inoltre, se si ritenesse che la società non possa essere considerata quale debitore in colpa cui addossare le spese della procedura, queste ultime - come già accennato - dovrebbero far carico o al creditore ovvero all'erario, realizzandosi, per l'effetto, oltre che innegabili disfunzioni nella gestione delle procedure, anche un aggravio del bilancio dello Stato in violazione dell'art 81 Cost.

Pertanto, la disposizione in esame deve essere interpretata non nel senso puramente letterale bensì in modo costituzionalmente orientato nel senso di ricomprendere nel suo ambito applicativo anche le società, senza alcuna distinzione con le persone fisiche.

D'altro canto, il medesimo art 12 delle preleggi impone, se una controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione, di ricercare disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe ovvero in caso di ulteriore dubbio avvalendosi dei principi generali dell'ordinamento giuridico statale. E, nel caso in esame, secondo la più attenta dottrina, paiono sussistere anche i presupposti per estendere analogicamente la norma al caso dell'ex fallito persona giuridica, tenuto conto della evidente identità tra debitore persona fisica e persona giuridica, ai fini del regolamento delle spese della procedura (cfr Tribunale di Udine decreto 22.05.2009 che applica l'art 147 dpr n 115/2002 ad una società di capitali).

Per le considerazioni esposte, alla stregua dell'art 147 citato, esteso alle società di capitali, la sopportazione delle spese in caso di dichiarazione di fallimento poi revocata sarà diversa a seconda che sia ascrivibile ad un comportamento colposo del creditore ovvero al debitore (anche società) che abbia tenuto un comportamento tale da indurre in errore il giudice circa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione del fallimento successivamente revocato.

Nella specie, non si può ritenere in colpa il creditore richiedente il fallimento in quanto, in sede di opposizione alla sentenza di fallimento, la Corte d'Appello non ha emesso, e nemmeno è stata formulata alcuna domanda, una condanna al risarcimento dei danni ex art 96 cpc con conseguente improponibilità in separato giudizio dell'azione risarcitoria, affidata alla cognizione in modo esclusivo, inderogabile del giudice del reclamo (cfr tra le tante Cassazione civile, sez. I, 28/04/2010 n 10230; cass civ sez I 22/07/2009 n. 17155; in senso sostanzialmente conforme cfr. Cassazione civile sez I 25 gennaio 2016 n. 1266). Sul punto nemmeno rileva la condanna alle spese del giudizio di reclamo che configura una semplice applicazione del principio di soccombenza nel giudizio di reclamo ma non implica alcuna responsabilità processuale aggravata ex art 96 cpc.

Escluso che il creditore istante possa aver provocato la dichiarazione di fallimento, successivamente revocata, è la società debitrice reclamante che deve ritenersi responsabile degli oneri che dalla dichiarazione di fallimento siano derivati, essendo incorsa in comportamenti che hanno indotto il giudice nell'errato convincimento della esistenza degli estremi necessari per la dichiarazione successivamente revocata (arg ex Cass 12349/1999; n 13147/2002; n 18106/2005).

In particolare, il debitore non solo non ha contestato la pretese creditore del ricorrente, del resto munito di titolo giudiziale esecutivo, ma non ha fornito alcun elemento che

consentisse di escludere la sussistenza dei parametri soggettivi e oggettivi presupposti dalla legge per l'apertura della procedura concorsuale, tenuto conto, come risulta dal progetto di stato passivo fallimentare, della inconfutabile rilevante entità e molteplicità dei debiti scaduti della società, ammontanti tra privilegiati e chirografari ad oltre euro 1,2 mln che non hanno ricevuto soddisfazione alle scadenze dei termini di pagamento, della carenza di allegazioni circa l'esistenza di attività superiori al passivo o comunque dell'inesistenza di perdite o dell'esistenza di disponibilità liquide e della mancanza di serie garanzie di solvibilità, anch'essi indice dell'incapacità della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni oltre che di produrre beni e di conseguire margini di redditività da destinare al soddisfacimento dei creditori, limitandosi in limine litis (prima dell'udienza prefallimentare) a depositare istanza di concordato preventivo e con ciò ammettendo uno stato di crisi dell'impresa.

In tale situazione, considerato che il fallimento deve ritenersi determinato dal negligente comportamento attivo ed omissivo della società debitrice, le spese della procedura sono state correttamente poste a suo carico.

In ordine poi alla censura relativa all'erroneità relativa alle spese del giudizio di reclamo liquidate in favore dell'avv si ritiene che la liquidazione sia stata corretta in quanto improntata ai valori medi indicati nella tabella ex DM n 55/2014 per i procedimenti innanzi alla corte di appello, non potendosi applicare la tabella relativa ai procedimenti in materia di fallimento.

Tali rilievi sono assorbenti di ogni altra considerazione anche in ordine all'eccepita inammissibilità del reclamo per avvenuta decadenza dal termine di impugnativa dei decreti, in base al principio della ragione più liquida.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei principi del D.M. Giustizia n 55/2014, applicando i valori minimi per lo scaglione di riferimento, attesa la natura prettamente documentale, con istruttoria assente.

Si dà atto della sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30.05.2002, n. 115 e, pertanto, parte opponente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto della domanda di opposizione.

P.Q.M.

- a) rigetta il reclamo;
- b) condanna il reclamante alla rifusione in favore del curatore fallimentare e dell'Avv delle spese di lite che si liquidano, per ciascuno in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge;
- c) visto l'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, dichiara tenuta la parte opponente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Como nella camera di consiglio del 3.11.2016

Si comunichi

IL PRESIDENTE rel ed est  
(Dott Marco Mancini)